

STUDIO LEGALE AVV. NUNZIO SORRENTI
Via Napoli 9, 80030 Mariglianella NA
Mail: avv.sorrentinunzio@gmail.com
PEC: avv.sorrentinunzio@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI VERONA sez. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con contestuale istanza di notificazione ex art. 151 C.p.c.

Il sig. **MATRONE FRANCESCO**, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 08.10.1988, C.F.: MTRFNC88R08C129V, residente in via Masseria Ficucelle 6, Boscoreale (NA); rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall'Avv. Nunzio Sorrenti, del Foro di Nola (C.F. SRR NNZ 72S01 G812 B) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: avv.sorrentinunzio@pec.giuffre.it, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Nunzio Sorrenti, in Mariglianella (NA), alla via Napoli 9;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, C.F.: 80015150271, via Forte Marghera 191, 30173 Venezia, pec: drve@postacert.istruzione.it l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia in P.zza San Marco 63, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Verona, viale Caduti del Lavoro 3, 37124 Verona c.f.: 80011240233, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia in P.zza San Marco 63, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE



NONCHE’: Ist. Professionale servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Berti”, via Aeroporto Berardi 51, 37139 Verona, c.f.: 93040040235, posta elettronica certificata: VRRH02000X@pec.istruzione.it

RESISTENTE

NONCHE’: eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali ATA 24 mesi, profilo collaboratore scolastico, di cui al decreto n°933 del 21.04.2021 dell’USR Veneto, AT di Verona, valide per l’anno a.s. 2021/2022, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso;

CONTROINTERESSATI

NONCHE’: eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie circolo d’istituto ATA, profilo collaboratore scolastico, di cui al D.M. 50 del 03.marzo.2021, AT di Verona valevole per il triennio 2021/2024, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso;

CONTROINTERESSATI

AVVERSO

PER IL RICORRENTE:

- **L’esclusione dalle GPS 24 mesi ATA profilo coll. Scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.** La UT Verona con decreto 2032 del 08.07.2021 escludeva dalla graduatoria provinciale 24 mesi, di cui al bando indetto mediante decreto regionale n°933/21 del 12.04.2021, personale ATA per i profili di assistente amministrativo, cuoco e collaboratore scolastico, anno scolastico 2021/2022, il sig. Matrone Francesco. Stante i motivi del decreto, il ricorrente incorrerebbe nell’applicazione dell’art. 8 di cui al suddetto bando (inammissibilità della domanda ed esclusione dal concorso, nullità della domanda);

NONCHE’

- **L’esclusione dalle graduatorie d’istituto di terza fascia di cui al D.M. 50 del 03.marzo.2021, triennio scolastico 2021/24.** Con decreto e data non ben definita perché la segnatura non risulta identificata, L’Ist. Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Berti” di Verona, decretava l’esclusione del sig. Matrone Francesco dalle graduatorie, adducendo come motivazione: **<<Visto la nota del 07.02.2020 emanata dall’usr – Ufficio I di Venezia riguardante i titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie>>, nonché: <<Preso atto che i titoli di studio per l’ammissione ai profili di CO e CS risulta essere oggetto della nota di USR Veneto sopra citata>>.**



- nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

OGGETTO:

- accertamento e declaratoria, con conseguente obbligo di riconoscimento a carico dell'Amministrazione resistente, del diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie GPS 24 mesi del personale ATA profilo collaboratore scolastico, per la presenza di validi titoli di accesso a tutti i profili e riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nella scuola; il tutto come da decreto regionale N°933/21 emesso dall'USR Regione Veneto e per la precisione:
- per il lavoratore sig. Matrone Francesco si chiede il riconoscimento del diritto ad essere inserito nelle graduatorie GPS 24 mesi ATA collaboratore scolastico, con inserimento nelle graduatorie scolastiche di cui all'allegato "G" e disapplicazione e/o illegittimità e/o nullità del provvedimento di esclusione dal bando di cui al decreto Regione Veneto n°933/21;
- accertamento e declaratoria, con conseguente riconoscimento a carico dell'Amministrazione resistente, del diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per circolo d'istituto AT di Verona, di cui al D.M. 50 del 03.marzo.2021, triennio scolastico 2021/24 (previa disapplicazione e/o illegittimità e/o nullità del decreto di esclusione emesso dall'Ist. Prof.le di Enog. e Ospitalità Alberghiera "Angelo Berti" di Verona).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- 1) L'odierno ricorrente, in ottemperanza del bando di concorso di cui al decreto n°933/21 della Regione Veneto, spiegava formale domanda di accesso alla GPS 24 mesi personale ATA prof.lo coll. scolastico, ciò stante il rispetto dei requisiti. Una volta presentata la domanda di inserimento nelle graduatorie GPS, allegando altresì successivamente un elenco di istituti scolastici di preferenza (come da decreto) per poi attendere, all'apertura del nuovo anno scolastico, una convocazione per il conferimento di supplenze temporanee per il personale ATA inerente il suo profilo;
- 2) Contrariamente, invece, il ricorrente riceveva comunicazione/decreto sprovvista di data, protocollo e qualsivoglia segnatura, dall'Ist. Prof.le "Angelo Berti", di esclusione dalle graduatorie di circolo d'istituto per la terza fascia di cui al D.M. 50 del 03.marzo.2021 e valevole per il triennio scolastico 2021/2024. Tale comunicazione/decreto, era altresì sprovvisto di adeguata motivazione e/o scarna e/o omessa ed incomprensibile.



Successivamente, con decreto n°2032/21 del 08.luglio.2021, AT di Verona comunicava al ricorrente l'esclusione dal concorso per la graduatoria 24 mesi GPS di cui al bando 933/21 della Regione Veneto (Graduatoria di prima fascia a.s. 2021/2022). Anche i motivi del decreto 2032/21 risultavano essere scarni, lacunosi, omettendo altresì tutti i riferimenti di fatto e/o giuridici del caso.

3) Sulla scorta dei titoli allegati, del punteggio acquisito fino al momento della presentazione della domanda per la GPS 24 mesi pers.le ATA, nonché visti i 24 mesi di servizio regolarmente prestati, il ricorrente ha presentato rituale domanda e doveva acquisire una posizione in graduatoria valida per l'a.s. 2021/2022 (In ottemperanza dell'art. 5 del richiamato decreto regionale 933/21, avviene una traslazione in prima fascia del punteggio sin qui acquisito dalla cd. seconda e/o terza fascia) per poi ricevere delle proposte contrattuali per supplenze temporanee come collaboratori scolastici da parte degli istituti scolastici indicati nell'allegato "G", al fine poi di divenire contratti a tempo indeterminato.

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio ex art. 414 C.p.c., affinché l'Ill.mo Giudicante voglia disporre sia la disapplicazione e/o l'illegittimità e/o la nullità del decreto di esclusione dalla terza fascia emesso dall'Ist. Prof.le "Angelo Berti" con il conseguente reinserimento nella predetta graduatoria, sia la disapplicazione e/o l'illegittimità e/o la nullità del decreto di esclusione dalla prima fascia emesso dalla UT di Verona con il conseguente reinserimento del ricorrente in tale graduatoria. Con espressa altresì richiesta che, entrambi i reinserimenti avvengano con il punteggio maturato dal ricorrente sino al momento dell'avvenuta esclusione, ed il riconoscimento dei 24 mesi di servizio ritualmente prestati, sulla base dei seguenti

MOTIVI

- 1. Manifesta omissione e/o scarna motivazione sia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di prima fascia GPS 24 mesi (decreto di esclusione n.2032/21), sia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia emesso dall'Ist. Prof.le "Angelo Berti", nonché violazione e falsa applicazione della L. 241/90.**

Come esposto in precedenza, il ricorrente/lavoratore è stato escluso dalla graduatoria permanente 24 mesi del personale ATA a.s. 2021/2022, presumibilmente in conseguenza dell'avvenuta esclusione dalle graduatorie di terza fascia, in quanto il servizio dallo stesso prestato nelle scuole statali e utile poi all'inserimento nella graduatoria di prima fascia,



sarebbe stato svolto sulla base di un titolo di studio “potenzialmente” non valido. Orbene, ciò non corrisponde al vero, il servizio prestato dal sig. Matrone Francesco nelle scuole statali è stato svolto sulla scorta di un titolo di studio regolarmente conseguito presso l’Istituto Voltaire di Napoli (**diploma di qualifica professionale triennale di Operatore dei Servizi della Ristorazione, Settore Cucina, allo stesso rilasciato dall’Istituto Paritario “Voltaire”**). Orbene, nella nota n°2032/21 l’AT di Verona contesta la validità e/o la legittimità del predetto diploma basandosi SUL NULLA, limitandosi esclusivamente ad un’apodittica contestazione di rito basata su: *-Vista la documentazione agli atti di questo ufficio relativa ai diplomi di qualifica professionale di “Operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione” conseguiti presso l’istituto paritario “Voltaire” di Napoli negli anni scolastici 2010/11 – 2011/12 – 2012/13.*

Ancor più scarna, lacunosa e priva di qualsivoglia logica giuridico-procedimentale, appare la motivazione assunta dall’Ist. Professionale “Angelo Berti” di Verona che nell’emettere il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia, si limita ad un rinvio ad altro documento affermando: “VISTA la nota del 07/02/2020 emanata dall’USR - Ufficio I di Venezia riguardante i titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie”.

A questo punto è d’uopo rilevare l’assoluta genericità e vaghezza di entrambi i provvedimenti impugnati, di fatto incomprensibili nelle motivazioni e nei presupposti in fatto ed in diritto. I provvedimenti in questione, sono ben lungi dal rappresentarsi ossequiosi dei requisiti e delle garanzie motivazionali imposte **dall’art. 3 co. 1 L. 241/90, che recita “ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato”** ed altresì che **“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le risultanze dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”**. Inoltre, stante il dettato del comma 3 del medesimo articolo, se il provvedimento amministrativo adottato è il frutto di un altro richiamato provvedimento, questi non solo deve essere indicato ma anche reso disponibile **(Art. 1 co. 3 L.241/90: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”)**.

Entrambi i provvedimenti di esclusione, in parola, si sono limitati a restituire le ragioni della propria adozione a sintetici e globali richiami, evitando totalmente non solo di indicare qualsivoglia presupposto fattuale ad esso sotteso, ma altresì eludendo qualsivoglia ragionamento giuridico suscettibile di avvalorare le cause di esclusione, dovendosi tra l’altro



escludere che un mero richiamo ad una norma giuridica non meglio precisata in ordine alla sua rilevanza con riferimento al caso di specie, possa assolvere gli oneri imposti dall'art. 3, L. 241/90. Invero, l'indicazione << Vista la documentazione agli atti di questo ufficio relativa ai diplomi di qualifica professionale di "Operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione" conseguiti presso l'istituto paritario "Voltaire" di Napoli negli anni scolastici 2010/11 – 2011/12 – 2012/13>> e l'art. 8, semplicemente richiamati dal provvedimento di esclusione dalla prima fascia inflitto, finanche un arduo tentativo esegetico, non consente in alcun modo la ricostruzione del percorso logico-argomentativo, limitandosi altresì ad esprimere solo delle disposizioni di carattere generale senza alcunché meglio precisare.

Allo stesso modo, anche la dirigenza dell'Ist. Scolastico "Angelo Berti" avrebbe presuntivamente seguito un iter logico-giuridico al fine di giungere alla grave decisione adottata; iter logico-giuridico che in realtà non è neppure ricostruibile dalle premesse del medesimo provvedimento dato che l'Amministrazione si è limitata a riferire di circostanze che, nella minore delle ipotesi, paiono restituire ad argomenti privi di pertinenza ("Visti gli art. 2 comma 4, 2 comma 15 e 5 comma 3 del Regolamento che disciplinano i titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA triennio scolastico 2021/2023", oppure: "Vista la nota del 07.02.2020 emanata dall'Ufficio I di Venezia, ecc."), e nella peggiore, ad argomentazioni a loro volta apodittiche in quanto carenti di qualsivoglia comprensibile precisazione ("Preso atto che...., il titolo di studio risulta essere oggetto della nota USR Veneto sopra citata". PRESO ATTO DI COSA?!?).

L'indicazione dei presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono da considerare veri e propri elementi **"strutturali ed essenziali"** della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90 ed il provvedimento amministrativo sarebbe suscettibile d'annullamento per violazione di legge (T.R.G.A. di Trento, 24.11.2021 n.226). Inoltre, **è d'uopo porre all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante, che già in passato l'amministrazione scolastica ha verificato la regolarità della documentazione prodotta ed esibita dal ricorrente** in sede di domanda di accesso alla graduatoria di c.d. "terza fascia" per il personale ATA prof. coll.re scolastico e valevole per il triennio 2018/2021. Ebbene, tale verifica ha accertato la regolarità della documentazione del ricorrente (Prot. 13234 del 22.11.2018); la stessa documentazione, unitamente al compimento di minimo 24 mesi di servizio, sono necessari ai fini della presentazione della domanda afferente il bando 933/21



e mai in precedenza la P.A. scolastica, dopo la già summenzionata avvenuta verifica, ne aveva contestato la validità. Alla luce di quanto sopra esposto, ancor di più restano dubbiosi e/o lacunosi i motivi posti in essere dalla P.A. scolastica ai fini dell'esclusione della graduatorie della terza fascia; esclusione che è altresì avvenuta mediante NESSUNA COMUNICAZIONE DI APERTURA DI PROCEDIMENTO (Se di apertura di un procedimento si può parlare!!!) e senza adeguate motivazioni se non alcuna se non giustificata dal classico e ripetitivo <<VISTO..., VISTO..., CONSIDERATO...,>>. Tutto ciò in palese violazione dell'art. 3, 7, 21 e ss. della L. 241/90.

Stante quanto sopra, si ribadisce la totale mancanza, insufficiente e/o scarna motivazione e/o totale assenza di indicazione dei presupposti e/o elementi di fatto e/o di diritto, di ambedue i provvedimenti impugnati che hanno disposto l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di prima e terza fascia e, pertanto, ancora una volta si chiede la disapplicazione di entrambi i provvedimenti di esclusione e il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito sia nella graduatoria di terza fascia, sia nella graduatoria di prima fascia.

2. Sulla validità del titolo conseguito.

Al fini della domanda per l'ingresso in graduatoria della terza fascia, il ricorrente/lavoratore ha prodotto il certificato di qualifica di "Operatore dei servizi di ristorazione settore sala-bar" (regolarmente conseguito presso l'istituto paritario "Voltaire" nonché firmato dal coordinatore scolastico), lo stralcio di registro a firma del dirigente scolastico dell' Istituto G. Ferraris di Napoli (istituto depositario dei documenti del dismesso istituto paritario che ha rilasciato la qualifica), nonché l'estratto dei registri con l'elenco delle materie e dei relativi voti. In questo modo il lavoratore ha ampiamente soddisfatto sia i requisiti richiesti per l'ingresso in graduatoria della terza fascia, sia i requisiti richiesti per l'ingresso in graduatoria per la prima fascia.

In questa sede giova ricordare che le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore di prova legale **ai sensi dell'art 2700 c.c.** (fanno *"piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*). Inoltre, sia il dirigente scolastico, sia il coordinatore scolastico, assumono la veste e/o le funzioni di un PUBBLICO UFFICIALE. Infatti il dirigente ed il coordinatore scolastico, così come anche i docenti, atteso l'attività svolta presso una scuola pubblica o paritaria (quindi legalmente riconosciuta), assumono la veste di pubblico ufficiale a tutti gli effetti;



ciò stante il riconoscimento dell'insegnamento come attività di pubblica funzione. Il dirigente ed il coordinatore scolastico quindi, operando in una scuola pubblica o paritaria, **svolgono una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa.**

A conferma del suddetto assunto è intervenuta la **Suprema Corte di Cassazione Penale che sul punto ha fatto chiarezza, definendo pubblico ufficiale chiunque concorre (anche in maniera sporadica) a formare la volontà di una pubblica amministrazione all'interno di una struttura pubblica e/o legalmente riconosciuta; ciò al fine di ricondurre tale figura nell'alveo dell'art 357 c.p. (sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi).**

È quindi pubblico ufficiale chi concorre a formare la volontà di una pubblica amministrazione ed è munito di un potere: decisionale, di certificazione, di attestazione, di coazione (Cass. pen., sez. VI 81/148796) e di collaborazione, anche sporadica (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

Di tal guisa, l'esercizio di fatto delle funzioni, senza che ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale.

Inoltre, alla suddetta giurisprudenza di legittimità, si aggiunge il dettato della legge n. 59/97, del D. L. vo n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. L. vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è responsabile della gestione della medesima.

Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.: <<gestisca unitariamente la scuola, **rappresenti legalmente l'istituzione che dirige**, gestisca le risorse finanziarie, umane e strumentali, diriga e coordini le risorse umane, organizzi le attività scolastiche, ecc. ecc.>>

Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma. Parimenti dicasi a questo punto per i registri ove sono stati verbalizzati e pubblicati gli esami di qualifica; il presidente della commissione, pubblico ufficiale a tutti gli effetti, firmando i suddetti documenti (oltre a presiedere agli esami de quo), ne ha dato crisma di valore pubblico/legale.

Orbene stante la ripresa di tutte le attività scolastiche per l'a.s. 2021/2022, si ritiene necessario adire il Tribunale di Verona mediante anche il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre con il rito ex art. 414 c.p.c.; ciò al fine di **evitare sia l'impossibilità per il ricorrente/lavoratore di rispondere alle convocazioni delle scuole, sia che venga**



scavalcato dalla graduatoria da altri colleghi con un punteggio più basso che, accettando una convocazione, acquisirebbero ulteriori punti da sommare; ciò stante anche il fatto che la graduatoria della c.d. prima fascia si riapre con cadenza pressoché annuale e nel periodo di marzo/aprile.

* * *

Stante l'acclarata violazione delle norme sopra indicate e visto quanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e dom.to, con ogni altra riserva di azione

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) **Previa ammissione con riserva del ricorrente nelle graduatorie sia di prima fascia GPS 24 mesi ATA profilo collaboratore scolastico a.s. 2021/2022 che di terza fascia circolo d'istituto aa.ss. triennio 2021/2024** e/o provvisoria sospensione dei provvedimenti di esclusione, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. Matrone Francesco ad essere inserito sia nella graduatoria di prima fascia di cui al decreto 933/21 Regione Veneto GPS 24 mesi personale ATA profilo collaboratore scolastico Ambito Territoriale di Verona, sia nella graduatoria di terza fascia di cui al D.M. 50 del 30.03.2021 circoli d'istituto personale ATA prof.lo collaboratore scolastico e con il punteggio maturato sino al momento dell'esclusione dalle suddette graduatorie;
- b) Accertare e dichiarare altresì la sussistenza dei titoli del sig. Matrone Francesco afferente sia alla prima fascia (Decreto 933/21 emesso dalla USR Regione Veneto inerente il concorso GPS 24 mesi personale ATA con profilo di collaboratore scolastico ambito territoriale di Verona), sia alla terza fascia (D.M. 50 del 30.03.2021 circoli d'istituto personale ATA prof.lo collaboratore scolastico);
- c) **Per l'effetto disporre la DISAPPLICAZIONE e/o l'illegittimità e/o la nullità sia del provvedimento di esclusione n°2042/21 del 08.07.21 emesso dal MIUR Ufficio VII AT di Verona, sia del provvedimento di esclusione emesso dall'Ist. Prof.le "Angelo Berti";**
- d) **Per l'effetto ORDINARE all'amministrazione resistente di procedere all'immediato inserimento del ricorrente sia nella graduatoria di prima fascia di cui al decreto 933/21 Regione Veneto GPS 24 mesi personale ATA profilo collaboratore scolastico Ambito Territoriale di Verona, sia nella graduatoria di**



terza fascia di cui al D.M. 50 del 30.03.2021 circoli d'istituto personale ATA prof.lo collaboratore scolastico e con i punteggi conseguiti dal ricorrente sino all'avvenuta esclusione, e comunque in tempo utile per la riapertura della graduatoria di prima fascia che dovrebbe avvenire nel periodo di marzo/aprile 2022 e con tutto ciò che ne consegue anche in termini di risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni non percepite a far data dall'intervenuta esclusione;

- e) Condannare altresì la parte resistente al pagamento delle spese ed onorari, oltre iva e cpa, del presente procedimento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia; ordinare altresì all'Ist. "G. Ferraris" di Napoli, depositario dei registri del dismesso Ist. "Voltaire", di depositare copia conforme dello stralcio del registro ove vi è indicato il riferimento del sig. Matrone Francesco afferente l'esame di qualifica sostenuto.

Dichiarazione del valore della causa.

- *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 5.200 con conseguente pagamento del contributo unificato ridotto della metà;*

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

- a. Procura alle liti telematica;
- b. Carta di identità e codice fiscale;
- c. Domanda di ammissione GPS 24 mesi personale ATA coll.re scolastico c.d. prima fascia;
- d. Decreto/bando Reg. Veneto n.933/21;
- e. Domanda ammissione graduatorie d'istituto personale ATA coll.re scolastico c.d. terza fascia D.M. 50/2021;
- f. Provvedimento di esclusione dalla terza fascia mesi personale ATA coll.re scolastico, emesso dall'Ist. "Angelo Berti";
- g. Lettera di accompagnamento provvedimento di esclusione prima fascia;
- h. Provvedimento di esclusione graduatorie d'istituto personale ATA coll.re scolastico c.d. terza fascia;
- i. Verifica documentazione e/o convalida punteggio;



- j. Graduatoria definitiva prima fascia;
- k. Certificazione Qualifica Voltaire;
- l. Certificazione Ist. Sc. Statale “G. Ferraris”;
- m. Scheda di servizio prestato.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria Ambito Territoriale di Verona o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

Mariglianella, il 02/10/2022

Avv. Nunzio Sorrenti

